



## ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Majorana – Fascitelli”

Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia

Tel. 0865/414128 – 414284

sito web: <https://www.isismajoranafascitelli.edu.it>

e-mail: [isis01200r@pec.istruzione.it](mailto:isis01200r@pec.istruzione.it); [isis01200r@istruzione.it](mailto:isis01200r@istruzione.it)



ISIS "MAJORANA - FASCITELLI"  
Prot. 0008982 del 16/11/2024

IV (Uscita)

Ai Genitori e agli alunni delle classi V  
*tramite posta elettronica*

Ai Genitori e agli alunni delle classi IV  
*tramite posta elettronica*

Al DSGA

Al sito WEB

Bacheca RE

Categoria “Esami di Stato 2024-2025”

**OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2024/2025 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione per i candidati interni.**

In attesa della nota del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del M.I.M., con cui si stabiliscono i termini e le modalità di presentazione per i candidati interni ed esterni delle domande di Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio ed istruzione secondaria di secondo grado per l'a. s. 2024/25, si forniscono le seguenti indicazioni **destinate ai soli candidati interni**.

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE**

#### **A) CANDIDATI INTERNI DELL'ULTIMO ANNO**

I candidati interni dovranno consegnare in Segreteria, **entro il 30 novembre 2024**, l'opportuno **modulo predisposto, compilato e corredato di:**

- 1. ATTESTAZIONE relativa al versamento della tassa di esame di € 12,09 sul C/C n. 1016** (da ritirare c/o l'ufficio postale) intestato a:  
"AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE" - Causale: Tassa Esame di Stato a.s. 2024/2025;  
oppure  
attraverso **bonifico bancario**: intestato a:  
"AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE" - IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.

Si precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 (vedi fac simile allegato) utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.

Il codice tributo da indicare è: **TSC3 denominato “Tasse scolastiche – esame”**

**Per tale tassa è previsto l'esonero<sup>i</sup> per merito e per limiti di reddito.** Si precisa che il mancato pagamento della tassa d'esame, senza aver diritto all'esonero, comporta l'esclusione dallo stesso esame;

- 2. DIPLOMA ORIGINALE di Licenza Conclusiva del I Ciclo d'Istruzione.**

#### **B) CANDIDATI INTERNI DEL PENULTIMO ANNO**

La Circolare MIM prot. n. 33701 del 12 ottobre 2023 prevedeva il **31 gennaio 2024** quale termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente Scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito (candidati interni).

Tanto premesso, per tali studenti il modulo per la domanda di partecipazione potrà essere richiesto in segreteria entro il 21 dicembre prossimo per consentire alla scuola di informare l'Ufficio Scolastico Provinciale nei termini previsti. Il pagamento delle tasse è disciplinato come per i candidati dell'ultimo anno.

Anche in questo caso le domande, compilate e complete di ricevuta di versamento, saranno consegnate direttamente in Segreteria Alunni.

## **CRITERI DI AMMISSIONE**

### **ALUNNI DELL'ULTIMA CLASSE – CANDIDATI INTERNI**

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

### **ALUNNI DELLA PENULTIMA CLASSE**

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d.lgs. 62/2017, sono ammessi direttamente agli Esami di Stato del secondo ciclo, a domanda, per abbreviazione per merito, gli alunni della penultima classe che abbiano riportato nello scrutinio finale non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e non meno di otto decimi nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

## **VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO**

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

La C.M. n. 20 del 4/3/2011, concernente la "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009", ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.

La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 – nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

La citata C.M. n. 20/2011 prevede una opportuna conoscenza da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti, sulla base del relativo orario annuale personalizzato e del limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei Docenti sono state esplicitate con nota interna prot. n. 6910/V-4 del 17-09-2024.

Sulla bacheca del Registro elettronico sono disponibili:

- Modulo richiesta candidato interno.
- Modello F24 per il pagamento della tassa di esame
- Esempio di compilazione del modello F24 con codici tributo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Carmelina DI NEZZA

---

<sup>i</sup> Decreto e nota del MIUR, rispettivamente n. 370 del 19/04/2019 e prot. n.13053 del 14/06/2019.

### **ESONERO per reddito**

Hanno diritto all'esonero per motivi economici gli studenti con l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità relativo al proprio nucleo **di importo pari / inferiore a € 20.000,00.**

### **ESONERO per merito** (ai sensi dell'art. 200 della legge 16/04/1994, n. 297)

Hanno diritto all'esonero per merito gli alunni che nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2023/2024 abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a 8/10.

A tal proposito si precisa che il computo della media deve tener conto del voto di tutte le discipline compreso quello del comportamento.

**AI FINI DI ENTRAMBI GLI ESONERI È CONDIZIONE INDISPENSABILE AVER RIPORTATO IL VOTO IN COMPORTAMENTO NON INFERIORE A OTTO/DECIMI NELL'A.S. 2023/2024.**